Automobile Club d'Italia

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO n. 4/2022 DEL 28/02/2022

LA RESPONSABILE DI STRUTTURA

OGGETTO: Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 19" mediante ordinativo di fornitura a prezzo fisso, nell'ambito del lotto n. 5 per la regione VENETO, aggiudicato alla società ENEL ENERGIA SPA - CIG derivato: Z343565D60.

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo ed, in particolare, gli articoli 7, 12, 14, 18 e 20;

VISTO il Regolamento per l'adeguamento ai principi di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI, per il triennio 2020-2022, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 23.01.2020, ai sensi dell'art.2, commi 2 e 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013 n.125;

VISTI l'art.2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n.62, "*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici*" a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTO il Codice di comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014, modificato nella seduta del 22 luglio 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017 e 8 aprile 2021;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 e modificato, per ultimo, dal Comitato Esecutivo nella seduta del 23 marzo 2021, su delega del Consiglio Generale del 27.01.2021;

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.) 2021-2023, redatto ai sensi dell'art.1 della legge 6 novembre 2012, n.190 ed approvato dal Comitato Esecutivo dell'Ente nella seduta del 23 marzo 2021, su delega del Consiglio Generale del 27.01.2021;

VISTO l'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nella riunione del 26 marzo 2013, integrato con le modifiche deliberate nelle riunioni del 10 aprile e del 24 luglio 2013, del 22 luglio 2015 e del 9 dicembre 2020, che, tra le altre revisioni agli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, ha istituito le funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Direzione Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

VISTO il provvedimento prot. n. 022/0004097/21 del 28.10.2021, con il quale il Segretario Generale ha conferito alla sottoscritta, con decorrenza dal 15.11.2021 e scadenza al 14.11.2023 l'incarico di Responsabile di Struttura - Unità Territoriale ACI di Venezia;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI, adottato in applicazione dell'art.13, comma 1, lett. o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

VISTO, in particolare, l'art. 13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività della Federazione, come deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'art.7 del citato Regolamento di Organizzazione;

VISTO il budget annuale per l'anno 2022, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 26 ottobre 2021;

VISTO il Budget di gestione per l'esercizio 2022, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale;

VISTA la determinazione del Segretario Generale n.3811 del 16/12/2021 che, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2022, ha stabilito in € 40.000,00 e, comunque, nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Responsabili delle Unità Territoriali

possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito;

PRESO ATTO, inoltre, che l'anzidetta determinazione stabilisce espressamente che, in caso di affidamento tramite la Centrale Acquisti, i Funzionari, titolari di Centri di responsabilità, sono autorizzati ad adottare atti e provvedimenti per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni, comportanti autorizzazione alla spesa di importo unitario superiore al limite stabilito in € 40.000,00, a valere sulle voci di budget attribuite al rispettivo Centro di responsabilità e, comunque, fino alla concorrenza dell'importo iscritto nelle relative voci di budget, nonché a stipulare i relativi contratti;

VISTO il decreto legislativo, n.50/2016, "*Codice dei contratti pubblici*, di attuazione delle direttive 2014/23/UE, nonché di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, come implementato e modificato dal decreto legislativo n.56/2017, dalla Legge n.55/2019, di conversione, con modificazioni, del D.L. n.32/2019, dalla Legge n.120/2020, di conversione, con modificazioni, del D.L. n.76/2020, come novellato dalla legge 108/2021, di conversione, con modificazione, del D.L. n.77/2021;

VISTO l'art.32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti decretino o determinino di contrarre, individuando, in conformità ai propri ordinamenti, gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l'art. 35 del Codice dei contratti pubblici, che ha recepito i Regolamenti delegati (UE) 2021/1950, 1951, 1952, 1953 del 10 novembre 2021 riguardo alle nuove soglie di applicazione della normativa europea in materia di procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni e, in particolare il citato Regolamento delegato (UE) 2021/1952, di modifica della
direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie di appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione, fissando e stabilendo, a decorrere dal 01.01.2022, la soglia in € 215.000,00, escluso IVA, quale limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di forniture e servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali;

VISTO l'art.36 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., come sostituito dall'art.1 della Legge n.120/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. n.76/2020, come modificato dalla Legge n.108/2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. n.77/2021, che prevede le modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art.35 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., in particolare il comma 2, lett.a);

VISTE le Linee Guida n.4 dell'ANAC di attuazione del D.Lgs.n.50/2016, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018, nonché al Decreto Legge 18 aprile 2019, n.32 convertito con legge 14 giugno n.55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 con delibera del Consiglio n.636 del 10 luglio 2019;

VISTA la Determinazione ANAC n.5 del 6 novembre 2013 - *Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture*;

VISTO il Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012 ed aggiornato alla data del 16.05.2018, in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze in materia contrattuale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

VISTO, in particolare, l'art.12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, il quale stabilisce che con la determinazione a contrattare o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un Responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

VISTI, in merito alla nomina e alle funzioni del responsabile del procedimento, gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i., l'art.31 del Codice dei contratti pubblici (*Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento*), nonché le Linee Guida n.3 "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni*", emanate dall'ANAC con determinazione n.1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n.1007 dell'11.10.2017;

VISTO l'art.42 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e l'art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, relativi all'obbligo di astensione dall'incarico del Responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

RITENUTO di svolgere le funzioni di Responsabile del procedimento, in conformità all'art.5 della Legge n.241/90 e s.m.i.;

VISTO l'art.1, comma 7, del D.L. n.95/2012, convertito nella L. n.135/2012, come modificato dall'art.1, comma 494 della L. 28/12/2015 n.208, che prevede che, relativamente ad alcune categorie merceologiche, tra le quali rientra l'energia elettrica, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, costituite ai sensi dell'art.1, comma 445, della legge 27 dicembre 2006, n.296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dagli stessi predetti soggetti, rimanendo salva la possibilità di procedere ad affidamenti anche al di fuori delle dette modalità a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali;

VISTO l'art.58, comma 1, della legge 388/2000 che ha conferito all'organismo societario Consip SpA, il compito di stipulare, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, convenzioni e
contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi di cui all'art.26 della Legge 488/1999 e s.m.i, in base al quale le imprese fornitrici, individuate a seguito di procedura di gara espletata ai sensi del Codice dei contratti, si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura, da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1, D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. e dagli altri soggetti legittimati, ai sensi della normativa vigente in materia;

VISTI i decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, con i quali il Ministero ha affidato alla Consip SpA, tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni, la conclusione, per conto del Ministero medesimo e delle altre pubbliche amministrazioni, delle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni stesse, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema ed al controllo e monitoraggio dei consumi e della spesa pubblica;

CONSIDERATO che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi, a tutti gli effetti, tra le pubbliche amministrazioni contraenti e i fornitori attraverso l'emissione degli Ordinativi di fornitura, nei quali sono indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione, secondo le modalità ed i termini indicati nelle condizioni generali della Convenzione;

TENUTO CONTO che il sistema introdotto dall'art.26, legge n.488/1999 e dall'art.58, legge n.388/2000 non modifica la disciplina vigente in tema di adozione delle deliberazioni di acquisto, nè d'impegno di spesa da parte delle pubbliche amministrazioni;

TENUTO CONTO che, in data 30/04/2022 verrà a scadenza il contratto concluso dall' ACI – U.T. Venezia per la fornitura di energia elettrica, di cui all'ordinativo di fornitura n. 5661950 del 28/08/2020, a prezzo fisso, nell'ambito della Convenzione Consip, denominata "Energia elettrica EE17", relativamente al lotto 5 aggiudicato alla società ENEL ENERGIA SPA e che, pertanto, è necessario assicurare la continuità della fruizione fornitura di energia elettrica;

VERIFICATO che è attiva dal 17/01/2022 al 17/01/2023, la Convenzione per l'affidamento della fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, edizione 19, stipulata, con la società ENEL ENERGIA SPA, aggiudicataria del lotto geografico n.5 per la regione VENETO, che ben si integra con i piani dell'Ente di *energy management* e di sostenibilità dell'ambiente, in conformità a quanto disposto dall'art.34 del D.lgs n.50/2016 e s.m.i.;

TENUTO CONTO, altresì, che la Convenzione prevede la fornitura, a prezzo fisso o a prezzo variabil,e di energia elettrica per tutte le Pubbliche Amministrazioni, nonché la predisposizione, a cura della Società aggiudicataria, di tutti gli atti necessari all'attivazione della stessa fornitura ed al monitoraggio costante dei consumi, con l'ulteriore beneficio, per l'amministrazione, di utilizzare un contratto con prezzi e condizioni trasparenti;

RITENUTO di aderire alla Convenzione Consip "ENERGIA ELETTRICA 19" – lotto 5, per la fornitura a prezzo fisso;

PRESO ATTO che, sulla base dei consumi medi registrati nel corso dell'ultimo anno, nella convenzione Consip "Energia elettrica 19", è prevista una spesa di € 28000,00, IVA esclusa, per il periodo dal 01/06/2022 al 30/11/2023, tenuto conto della durata di diciotto mesi del contratto;

RAVVISATO che l'adesione alla Convenzione Consip in vigore si inserisce nel quadro degli interventi finalizzati a controllare la spesa ed a garantire una gestione economica ed efficiente, in quanto l'Ente potrà usufruire delle opportunità di risparmio offerte, senza alcun onere gestionale aggiuntivo ed il fornitore darà tutta l'assistenza necessaria per assicurare il controllo dei consumi, assumendosene, in virtù della Convenzione, il relativo onere;

VISTO l'interesse pubblico a garantire il perseguimento di obiettivi di efficienza e di miglioramento dell'utilizzazione delle risorse strumentali della pubblica amministrazione e dell'elevazione degli standard qualitativi ed economici della gestione, nonché il mantenimento, nel tempo, degli effetti e delle misure di contenimento della spesa per la più efficace realizzazione del principio costituzionale di buon andamento, tenuto, altresì, conto delle disposizioni in materia di efficientamento delle spese energetiche e dei consumi di cui all'art.14 del decreto legge 7 maggio 2012, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.94;

VISTI l'art.1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n.266 e le istruzioni operative dell'ANAC, che, al paragrafo 3 - Esenzione dalla contribuzione, stabiliscono che sono esclusi dal versamento del contributo le fattispecie di contratti di adesione ad accordi quadro o convenzioni;

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di regolarità contabile dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio dell'Ente;

PRESO ATTO che il numero di CIG identificativo della Convenzione è il n. 87683585EC e che il CIG derivato relativamente all'ordinativo di fornitura ACI è il n. Z343565D60;

VISTI l'art. 26 della legge 488/99 e s.m.i., l'art.58 della L. n. 388/2000; il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, il D.P.R. N.207/2010, per la parte applicabile, il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'ACI, la Convenzione "Energia elettrica 19" per il lotto 5, stipulata tra Consip e ENEL ENERGIA SPA ed i relativi allegati, il Manuale delle procedure negoziali dell'Ente;

DETERMINA

Sulla base delle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

- Di prendere atto che è attiva dal 17/01/2022 e fino al 17/01/2023, la Convenzione denominata "Energia elettrica 19", stipulata in data 26/10/2021, dalla CONSIP SpA con la società ENEL ENERGIA SPA, aggiudicataria del lotto geografico 5 per la regione VENETO;

- Di autorizzare l'adesione alla suddetta Convenzione Consip mediante ordinativo di fornitura, a prezzo fisso, nell'ambito del lotto n 5. per la regione Veneto, aggiudicato alla società ENEL ENERGIA SPA;

- Di dare atto che il contratto di fornitura, concluso tra l'ACI – U.T. Venezia e la società ENEL ENERGIA SPA attraverso l'emissione dell'ordinativo, avrà la durata di diciotto mesi, a decorrere dal 01/06/2022, data di attivazione, e sino al 30/11/2023.

La spesa di € 28000,00, oltre IVA, verrà contabilizzata nel conto di costo n. 410723003 a valere sul budget di gestione assegnato all'Unità Territoriale di Venezia quale Unità Organizzativa Gestore 4971 , C.d.R. 4970, per le quote di competenza così ripartite negli esercizi finanziari 2022 - 2023:

- € 10888,90, oltre IVA, nell'esercizio finanziario 2022
- € 17111,10, oltre IVA, nell'esercizio finanziario 2023.

Si dà atto che al presente ordinativo fornitura il sistema SIMOG dell'ANAC ha assegnato il CIG derivato Z343565D60.

La sottoscritta dichiara, ai fini del presente affidamento e sulla base della documentazione di gara:

- che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35-bis del decreto legislativo n.165/2001 e s.m.i.;
- di astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 42 del Codice dei contratti pubblici, dall'assolvimento dell'incarico in caso di conflitto di interessi, per quanto a propria conoscenza, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- di non incorrere, per quanto a propria conoscenza, in una delle ipotesi previste dall'art. 51 del c.p.c. e che non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all'astensione dall'assunzione del provvedimento.

Il Responsabile del procedimento assicura il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici di cui all'art.29 del D.Lgs. n.50/2016, l'osservanza e l'attuazione della normativa sulla trasparenza di cui al D.Lgs. n.33/2013, come modificato dal D.Lgs n.97/2016, e sulla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla legge n.190/2012, anche con riferimento alle misure di prevenzione stabilite nel PTPC, nonché a conformare la propria condotta ai principi di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del DPR n.62/2013 e del Codice di comportamento dell'Ente.

Del presente provvedimento sarà data pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti, in conformità alla normativa vigente.

La Responsabile Unità Territoriale
Dott.ssa Giusy Aronica
f.to digitalmente